

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1182 del 09/03/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO ATTRaversAMENTO CON GUADO E DUE RAMPE CARRABILI COMUNE: IMOLA(BO)LOCALITÀ ZELLO E SAN PROSPERO CORSO D'ACQUA: TORRENTE SANTERNO TITOLARE: COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL SOC.COOP CODICE PRATICA N. BO10T0071/22RN
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1190 del 08/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove MARZO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO ATTRAVERSAMENTO CON GUADO E DUE RAMPE CARRABILI

COMUNE: IMOLA(BO) LOCALITÀ ZELLO E SAN PROSPERO

CORSO D'ACQUA: TORRENTE SANTERNO

TITOLARE: COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL SOC.COOP

CODICE PRATICA N. BO10T0071/22RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PG/2022/139850 del 26/08/2022 pratica n.BO10T0071/22RN presentata dalla Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l. con sede legale a Imola (BO) in Via Cà di Guzzo n. 1 - C.F. 00287060370 P.I.00498341205 nella persona del legale rappresentante pro tempore, con cui viene richiesto il rinnovo di concessione di area demaniale ad uso attraversamento con guado temporaneo tramite scalari prefabbricati e 2 rampe carrabili di accesso

al Torrente Santerno, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Imola in località Zello e San Prospero al Foglio 132 antistante mappale 25 e al Foglio 133 antistante mappale 22, rilasciata con determinazione di Arpae n.4276 del 08/08/2017 (pratica n.BO10T0071) con scadenza 31/12/2022;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "ponte privato o guado ad una corsia" e "rampe carrabili" ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.286 in data 28/09/2022 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, rilasciata con Determinazione n.441 del 07/02/2023 e acquisita agli atti in data 15/02/2023 con il n.PG/2023/27215, ai sensi del R.D. 523/1904, che si è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- canone di concessione per l'anno 2023 per un importo rimanente di € **501,02=**;
- adeguamento del deposito cauzionale per un importo di € **60,35=**;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte dei concessionari in data 03/03/2023 (assunta agli atti al prot.PG/2023/38388 del 03/03/2023);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l. con sede legale a Imola (BO) in Via Cà di Guzzo n. 1 - C.F. 00287060370 P.I.00498341205 nella persona del legale rappresentante pro tempore, il rinnovo di concessione di area demaniale ad uso attraversamento con guado temporaneo tramite scalari prefabbricati e 2 rampe carrabili di accesso al Torrente Santerno, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Imola in località Zello e San Prospero al Foglio 132 antistante mappale 25 e al Foglio 133 antistante mappale 22, rilasciata con determinazione di Arpae n.4276 del 08/08/2017(pratica n.BO10T0071);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2034** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, rilasciata con Determinazione n.441 del 07/02/2023 e acquisita agli atti in data 15/02/2023 con il n.PG/2023/27215 allegata al presente atto come parte

integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**Allegato 1**);

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "ponte privato o guado ad una corsia" e "rampe carrabili" calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è rideterminato in **€ 501,29= per l'anno 2023**, del quale era dovuto l'importo residuo di € 501,02= versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in **€ 501,29=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 440,94= per un importo aggiuntivo di € 60,35=, è stata versata anticipatamente al

ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di trasmettere copia dell'atto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna, per gli aspetti di competenza;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l. con sede legale a Imola (BO) in Via Cà di Guzzo n. 1 - C.F. 00287060370 P.I.00498341205 nella persona del legale rappresentante pro tempore

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torrente Santerno

Comune: Imola località Zello e San Prospero, Foglio 132 antistante mapp. 25 e Fg. 133 antistante mapp. 22

Concessione per: attraversamento con guado temporaneo di lunghezza stimata in metri 15 tramite scalari prefabbricati e 2 rampe carrabili di accesso

Pratica: BO10T0071/22RN

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle

condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2034** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.

19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile con Determinazione n.441 del 07/02/2023 e trasmesse al titolare in allegato al presente atto(**Allegato 1**).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 441 del 07/02/2023 RAVENNA

Proposta:	DPC/2023/262 del 24/01/2023
Struttura proponente:	SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
Oggetto:	PRATICA BO10T0071/22RN - NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 PER RINNOVO MANTENIMENTO GUADO E DUE RAMPE PER ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SANTERNO, LOCALITA' ZELLO E SAN PROSPERO, COMUNE DI IMOLA
Autorità emanante:	IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SICUREZZA TERRITORIALE, RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (RA)
Firmatario:	CATERINA MANCUSI in qualità di Titolare della posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali
Responsabile del procedimento:	Caterina Mancusi

Firmato digitalmente

IL TITOLARE DELLA P.O. SICUREZZA TERRITORIALE, RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA CON DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 che detta disposizioni in materia ambientale e, tra l'altro, per la gestione delle aree del demanio idrico;
- la D.G.R. n.3939 del 06/09/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- il Piano Assetto Idrogeologico (PAI) e il **Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) vigenti;**

Richiamati altresì:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la Determinazione dirigenziale del Servizio Organizzazione e Sviluppo n. 12096 del 25 luglio 2016, recante "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016 n. 66";
- la D.G.R. n. 111 del 31/01/2022, avente ad oggetto: "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024, DI TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021";
- la Determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la D.G.R. n. 2363 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente

delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge”;

- la D.G.R. n. 1770 del 30/11/2020 ad oggetto “Approvazione riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 999 del 31/03/2021 ad oggetto “Incarichi dirigenziali presso l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (post DGR 1770/2020) e nomina RSPP (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Approvazione declaratorie estese” e successiva Determinazione n. 1142 del 14/04/2021 “Rettifica, per mero errore materiale, della propria determinazione n. 999 del 30/03/2021”;
- la D.G.R. n. n. 324 del 07/03/2022 “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale” con la quale si approva la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale, a decorrere del 01/04/2022;
- la D.G.R. n. 325 del 07/03/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale” con la quale si approva la modifica dell'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie dal 01/04/2022 con istituzione di Settori e Aree dirigenziali e soppressione di Servizi e Posizioni dirigenziali professionali;
- la D.G.R. n. 426 del 21/03/2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la Determina dirigenziale n. 1049 del 25/03/2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative”;
- la Determina dirigenziale n. 3830 del 25/10/2022 “Conferimento incarichi posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;
- la determinazione dirigenziale n. 4497 del 30/11/2022 recante: “CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE NELL'AMBITO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE” con la quale si è proceduto a conferire l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna al Dott. Marco Bacchini;
- la determinazione dirigenziale n.4526 del 01/12/2022 recante: “DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SICUREZZA TERRITORIALE, RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (RA) (CODICE Q0001069)”, con la quale si è provveduto a individuare la responsabilità di procedimento e a conferire le deleghe di funzioni dirigenziali in essa

specificate alla predetta posizione organizzativa, Ing. Caterina Mancusi;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico, ai sensi del R.D. 523/1904, sono assegnati all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE S.A.C., previo il rilascio del nulla osta idraulico da parte dei Servizi di Area territorialmente competenti;

Visto il Piano Stralcio del Bacino del Torrente Santerno - Revisione Generale redatto dall'Autorità di Bacino del Reno e approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 567/2003 e mappe di pericolosità relative al secondo ciclo di attuazione della Direttiva 2007/60/CE approvati dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con Decreto Segretariale (DS) n. 43/2022 del 11 aprile 2022;

Vista la nota di A.R.P.A.E. - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Prot.151088/2022, registrata al Prot. del Servizio con n.47754 del 15/09/2022, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico per il rinnovo di concessione di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso attraversamento per uso guado temporaneo e due rampe carrabili, corso d'acqua torrente Santerno nel Comune di Imola (Bo) - procedimento n.**BO10T0071/22RN**, in favore della Cooperativa Trasporti Imola, c.f. 00287060370:

DATI CATASTALI:

Comune	Foglio	Mappale
Imola	133	Antistante 22
Imola	132	Antistante 25

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza;

Vista la Determina di concessione n.4276 del 08/08/2017 e il relativo disciplinare tecnico allegato;

Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di tutela ambientale e valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di questa opera non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento di autorizzazione, non si trova in situazione di conflitto anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare ad **ARPAE** - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per il rinnovo di concessione di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso attraversamento per uso guado temporaneo e due rampe carrabili, corso d'acqua

torrente Santerno nel Comune di Imola (Bo) - procedimento n.**BO10T0071/22RN** in favore della società Cooperativa Trasporti Imola, c.f. 00287060370:

DATI CATASTALI:

Comune	Foglio	Mappale
Imola	133	Antistante 22
Imola	132	Antistante 25

alle seguenti prescrizioni:

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione e alla manutenzione della struttura, compresi le sbarre e i sistemi di chiusura, nonché dei tratti di torrente 50m a monte e 50m a valle e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;
2. La struttura deve essere verificata dopo il passaggio delle piene;
3. Il concessionario deve predisporre un piano di gestione dell'opera durante le varie fasi dell'allerta, che preveda l'interdizione al passaggio durante le allerte stesse;
4. Il passaggio è riservato solo al personale C.T.I. e al personale dalla stessa autorizzato, di cui si assume ogni responsabilità;
5. La presente autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti idraulici, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. Il titolare è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della gestione della pertinenza idraulica, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione;
7. Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del concessionario;
8. Il personale idraulico potrà percorrere il guado e le rampe, eseguirvi rilievi, fare saggi, senza che mai possa competere alcun compenso al titolare. Similmente dicasi per tutto il personale impegnato durante il servizio di piena;
9. Gli estremi della concessione dovranno essere segnalati sul luogo a cura del richiedente con apposite tabelle;
10. Gli oneri per eventuali adeguamenti delle opere concesse che si dovessero rendere necessarie per eventuali sistemazioni, sono a totale carico del concessionario;
11. In caso di inadempimento ai lavori di cui sopra provvederà l'Ufficio scrivente con recupero delle spese a carico del concessionario secondo la normativa vigente;

12. L'Ufficio scrivente, per ragioni idrauliche, o di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne potrebbero determinare il diniego, si riserva di richiedere in qualsiasi momento la revoca della concessione; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
13. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente prima della scadenza della stessa;
14. Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente; qualora il concessionario non eseguisse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio ai lavori in danno dell'interessato;
15. L'inosservanza delle prescrizioni della presente determina di concessione, o anche di una soltanto di esse, darà luogo, da parte dell'Amministrazione, alla dichiarazione di decadenza della autorizzazione, mediante semplice lettera da inviare al titolare, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine;
16. Tutte le disposizioni di legge e regolamenti sulla Polizia Idraulica debbono essere pienamente osservati e dovranno inoltre essere rispettati i diritti di terzi. L'Amministrazione Regionale resta del tutto estranea alle controversie che dovessero sorgere in proposito;
17. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, e alla destinazione d'uso; non può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
18. Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente all'indirizzo pec stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it;
1. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;
2. La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.
L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Ravenna.
Saranno date pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.

Mancusi Caterina

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.